



CITTÀ DI BIBBIENA

PARERE del REVISORE UNICO sulla PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.86 DEL 11-12-2025

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2024 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE RIFERITO ALLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2023.

In data odierna il Revisore Unico in carica ha esaminato lo schema di proposta in oggetto, con gli allegati A9 e B9 che ne fanno parte sostanziale e integrante, pervenuta via mail il 12/12/2025;

Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL.

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016 e delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;
- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 TUPS - schede di rilevazione;

Preso atto che l'Ente ha individuato le Società partecipate in:

- AREZZO CASA SPA con quota di partecipazione del 2,28%; mantenimento
- COINGAS SPA con quota di partecipazione del 5,55%; mantenimento
- LFI SPA con quota di partecipazione del 1,96%; mantenimento
- NUOVE ACQUE SPA con quota di partecipazione del 1,92% mantenimento
- CASENTINO SERVIZI srl con quota di partecipazione del 19,68%; razionalizzazione / messa in liquidazione
- FIDI TOSCANA SPA con quota di partecipazione del 0,0000032%; razionalizzazione / dismissione

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visti

il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta rilasciati dal responsabile del servizio,
dott.ssa Marta del Sere in data 12/12/2025

e il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta rilasciati dal responsabile del servizio
finanziario Dott.ssa Marta del Sere in data 12/12/2025 ;

Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D.Lgs.
19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art 239 Tuel, c.1), lett.b



Bibbiena, 12 dicembre 2025